

# **Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)**

## **Modifica del 21 maggio 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica, psichica o mentale ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista.

*Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a*

<sup>1</sup> In caso di concorso di prestazioni dell'assicurazione militare con quelle dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:

- a. le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità e quelle dell'assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell'assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 833.11

